







Circolare

Luoghi di lavoro:

- Green Pass/Green Pass Rafforzato
- Contatto stretto Asintomatici
- Assenza per quarantena

18 Gennaio 2022

Gentile cliente,

il Decreto Legge n.1/2022 ha introdotto dal 01 febbraio 2022 l'obbligo della **vaccinazione** per i soggetti che hanno compiuto i **50 anni**, stabilendo che, **a decorrere dalla data del 15 febbraio 2022,** i dipendenti over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del **Green Pass Rafforzato**.

Per gli altri lavoratori resta in vigore il Green Pass.

Green Pass

Attesta una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- **b)** avvenuta guarigione da COVID-19;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Green Pass Rafforzato

Attesta una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19.

Sanzioni

Il lavoratore ha l'obbligo del Green Pass/Green Pass Rafforzato e, nel caso comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà essere sospeso, con perdita della retribuzione ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a









quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 15 giugno 2022.

Inoltre sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- sanzione da Euro 600,00 a Euro 1500,00 per i lavoratori che sono colti senza la Certificazione sul lavoro;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.

Contatto stretto - asintomatici

Per i **soggetti asintomatici** che hanno avuto un contatto stretto e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- hanno ricevuto la terza dose
- hanno completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da almeno 14 giorni nei 120 giorni precedenti
- sono guariti nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena da contatto stretto, ma è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

E' necessario osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni, durante i quali, se compaiono sintomi, è prevista l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

In questi casi si potrà quindi continuare a prestare attività lavorativa, indossando sempre la mascherina FFP2 per tutta la durata dei 10 giorni successivi al contatto stretto.

In tutti gli altri casi resta l'obbligo della quarantena come da disposizioni ministeriali.

Assenza per quarantena da contatto

Dal 1º gennaio 2022 la quarantena da contatto con un positivo al Covid19 non è più considerata malattia e pertanto **non dà diritto alla relativa indennità economica a carico dell'INPS**.

Non cambia nulla per chi è risultato positivo in prima persona al Covid19. In questo caso il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto a percepire l'indennità economica a carico dell'INPS.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.